

sulle polizze stesse;

b)- le sospensioni nel pagamento dei premi.

Il Direttore Generale sottopone al Consiglio il seguente rapporto.

a)- Compensi sulle polizze aziendali

I criteri per la determinazione dei compensi sulle polizze aziendali per la costituzione delle indennità di anzianità di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione del 14 giugno 1952 e successive modificazioni, prevedono una riduzione dei compensi nel caso che il premio unico venga ammortizzato.

In sede di programmazione per la meccanizzazione delle polizze aziendali è apparsa la opportunità di eliminare tale riduzione, a causa delle complicazioni che essa comporta alla programmazione stessa.

In base alla citata delibera i compensi disponibili, determinati in funzione degli sconti tariffari, vengono ridotti quando il capitale iniziale diminuito del premio unico supera il 35% di quello a scadenza (v. tabella 1° della delibera stessa), riduzione giustificata dalla maggiore incidenza che comporta l'onere di riscatto (commisurato come minimo al cumulo dei premi pagati) quando è